

STATUTO

LA SEMENTE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SPELLO PG SNC

Numero REA: PG - 286589

Codice fiscale: 03400870543

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-01-2023 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al n.2904/1854 di repertorio	
	STATUTO	
	"La Semente Società agricola Cooperativa Sociale di tipo B"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1 (Denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della legge 381/1991, con sede nel Co-	
	mune di Spello, la Società cooperativa denominata "La Semente	
	Società agricola Cooperativa Sociale di tipo B".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le di-	
	sposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle coo-	
	perative, nonché le disposizioni in materia di società a re-	
	sponsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina	
	cooperativistica.	
	Art. 2 - (Durata e adesioni)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
	La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo	
	aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega	
	nazionale delle Cooperative e Mutue.	
	TITOLO II	
	- 1 -	

	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana ed all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini, mediante lo svolgimento di attività di	
	impresa indicate nel successivo art. 4 e finalizzate all'integ-	
	razione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sen-	
	si dell'art. 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	e, inoltre, quello di far ottenere ai soci, tramite la gestio-	
	ne in forma associata e con la prestazione della propria atti-	
	vità lavorativa, continuità di occupazione e le migliori con-	
	dizioni economiche, sociali, professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipolo-	
	gie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma con-	
	senta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai	
	sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-	
	zi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-	
	peratori.	
	- 2 -	

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al d.lgs. 112/2017.

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

a) acquistare o assumere in affitto o in altre forme terreni per coltivarli a conduzione unita, oppure anche a conduzione divisa ma con unità di direttive. In questo ultimo caso la Cooperativa potrà acquistare a nome proprio il terreno assegnandolo successivamente ai propri soci;

b) gestire la raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici, curandone la conservazione, provvedere alla loro trasformazione e vendita direttamente o aderendo e partecipando a quegli organismi cooperativi ed associazioni di produttori che si pongono come obiettivo immediato o futuro il potenziamento del potere contrattuale dei produttori agricoli, l'eliminazione della rete di intermediazione, la partecipazione diretta sul mercato;

c) acquistare immobili e terreni da adibire ad uso conduzione agricola, trasformazione e conservazione dei prodotti o per uso abitazione dei soci;

d) gestire allevamenti zootecnici, avicoli ed ogni altro genere di allevamento necessario per la migliore utilizzazione e remunerazione dei prodotti e sottoprodotti aziendali;

e) promuovere il miglioramento tecnico e produttivo della ter-

	ra e degli allevamenti avvalendosi di tecnici esperti del	
	settore a cui affidare la direzione tecnica dell'azienda,	
	anche in forme associate con altre cooperative o produttori	
	agricoli nonché la sistemazione razionale delle abitazioni	
	e dei fabbricati rurali;	
	f) curare attraverso le proprie attività la formazione profes-	
	sionale dei giovani, anche invalidi, promuovendo il recupe-	
	ro dei valori della terra e del suo equilibrio di vita.	
	Questo anche in collaborazione con istituzioni e enti sco-	
	lastici, pubblici e privati, aventi tali funzioni o scopi,	
	a livello sia regionale che nazionale o dell'Unione Euro-	
	pea;	
	g) la Cooperativa potrà svolgere, in collaborazione con Enti	
	pubblici, fondazioni o privati, attività di consulenza, ri-	
	cerca e di divulgazione tecnica, economica e sociale;	
	h) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci,	
	istituendo una sezione di attività, disciplinata, per la	
	raccolta di prestiti limitata ai soli soci, effettuata	
	esclusivamente per per portare avanti gli scopi del pre-	
	sente Statuto. La cooperativa potrà partecipare a gare	
	d'appalto indette da Enti pubblici o privati, direttamente	
	o indirettamente anche in A.T.I, per lo svolgimento delle	
	attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed	
	utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea, dallo	
	Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi pubbli-	
	- 4 -	

	ci o privati interessati allo sviluppo della cooperazione;	
	i) gestire l'amministrazione, l'organizzazione dei servizi, la	
	ricezione turistica e la promozione dell'offerta turistica	
	di strutture ricettive extra alberghiere;	
	j) gestire attività di ristorazione quali ristoranti, mense	
	scolastiche e delle strutture sanitarie e socio/sanitarie,	
	catering ed altri formats;	
	k) attuare iniziative tendenti a realizzare attività produttive	
	nel settore della bio-edilizia, e dell'artigianato con	
	conseguente lavorazione, confezionamento e vendita della	
	merce prodotta;	
	l) effettuare la gestione di depuratori ed effettuare opere di	
	depurazione delle acque di ogni tipo;	
	m) svolgere l'attività di Fattoria Didattica: accoglienza ed	
	educazione di gruppi scolastici e offerta di opportunità	
	volte alla conoscenza delle attività dell'azienda;	
	n) svolgere l'attività di Fattoria Sociale: svolgimento	
	dell'attività produttiva in modo integrato con l'offerta di	
	servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed	
	occupazionali a vantaggio di soggetti deboli, in collabora-	
	zione con istituzioni pubbliche e con il vasto mondo del	
	terzo settore;	
	o) promuovere e realizzare iniziative culturali, eventi, seminari,	
	convegni, dibattiti, tavole rotonde, workshop, reti	
	di lavoro e di scambio informativo nell'ambito delle atti-	
	- 5 -	

	vità di cui all'art.2135 c.c.;	
	p) effettuare opere di rimboscamento o di custodia delle zone	
	verdi pubbliche o in gestione alle pubbliche Amministrazioni;	
	q) effettuare attività di legatoria, tipografia, serigrafia,	
	copisteria ed elaborazione dati, nell'ambito delle attività	
	di cui all'art.2135 c.c.;	
	r) effettuare attività ecologica di conservazione, smaltimento	
	e riciclaggio di rifiuti solidi urbani e di ogni altro tipo	
	di rifiuto;	
	s) produzione e vendita nonché promozione delle energie gene-	
	rate da fonti che per loro caratteristica intrinseca si ri-	
	generano o non sono "esauribili" nella scala dei tempi "u-	
	mani" e, per estensione, il cui utilizzo non pregiudica le	
	risorse naturali per le generazioni future; gestione di	
	qualsiasi impianto per produzione di energia da fonti rin-	
	novabili;	
	t) operare la gestione e la messa in opera di ogni attività	
	connessa alla itticoltura;	
	u) operare la manutenzione e la pulizia di sentieri, percorsi	
	e strade rurali, giardini, spazi e verde attrezzato, nonché	
	serre anche di natura specializzata;	
	v) gestire musei, biblioteche e pinacoteche nell'ambito delle	
	attività di cui all'art.2135 c.c.;	
	w) gestire maneggi e relative attività di ippoterapia e onote-	
	- 6 -	

	rapia;	
	x) gestire attività di ricovero animali;	
	y) svolgere qualunque altra attività atta a conseguire gli	
	scopi sociali.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali;	
	potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di sta-	
	bile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente	
	vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni	
	forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico	
	ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capaci-	
	tà di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una	
	capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	- 7 -	

	cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungi-	
	mento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o	
	professionale, nonché i soci svantaggiati così come definiti	
	dalla legge 381/91.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'eroga-	
	zione del servizio mutualistico in favore dei soci preesisten-	
	ti.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio im-	
	prese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano	
	un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con	
	quella della cooperativa stessa; a tal fine, l'organo ammini-	
	strativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in	
	cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.	
	Possono essere ammessi soci sovventori ed altri soci finanzia-	
	tori secondo le disposizioni di cui al successivo titolo IV.	
	Art.5 bis - (Soci volontari)	
	Possono essere soci i volontari che prestano la loro attività	
	gratuitamente così come previsto dall'art. 2 della Legge	
	381/1991.	
	- 8 -	

	Art.5 ter - Soci persone giuridiche	
	Possono essere ammesse come soci della Cooperativa, così come	
	previsto dall'art. 11 della Legge 381/91, le persone giuridi-	
	che pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finan-	
	ziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative socia-	
	li.	
	Art. 6 (Soci speciali)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una ca-	
	tegoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazio-	
	ne professionale, ai sensi dell'art. 2527, 3° comma C.C..	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che debbano completare o integrare la loro	
	formazione professionale in ragione del perseguimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;	
	3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momen-	
	- 9 -	

	to dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 20 per	
	cento di quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inseri-	
	mento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge	
	e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto	
	per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutuali-	
	stico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data	
	di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi	
	previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	- 10 -	

	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spetta-	
	no agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto	
	dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia ri-	
	spettato i doveri inerenti la formazione professionale, conse-	
	guendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa,	
	ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'at-	
	tività economica della cooperativa, finalizzati al proprio in-	
	serimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo	
	amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modali-	
	tà e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo am-	
	ministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei	
	confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità	
	previste dall'articolo 12.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in	
	contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la	
	- 11 -	

	quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al li-	
	mite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromis-	
	soria di cui all'articolo 35 del presente statuto	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti	
	e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'ine-	
	sistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo	
	articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e	
	stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del ca-	
	pitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-	
	ci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di	
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di	
	cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei	
	limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile	
	e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare	
	le disposizioni in materia di società per azioni, gli ammini-	
	stratori devono convocare l'assemblea per la modificazione	
	dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel li-	
	- 12 -	

	bro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modifi-	
	cazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-	
	stratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa de-	
	libera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante	
	socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere	
	che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei	
	soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo ammi-	
	nistrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito	
	dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta	
	giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini pre-	
	visti dal precedente art. 7;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-	
	stratori;	
	- 13 -	

	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 9 (Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-	
	mento o per causa di morte, se il socio è persona fisica.	
	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali .	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	- 14 -	

	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo	
	35.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccoman-	
	data con ricevuta di ritorno.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e	
	motivata delibera del consiglio di amministrazione, il reces-	
	so ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se co-	
	municato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavo-	
	rativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consenta-	
	no la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	- 15 -	

	mento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di	
	svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-	
	tabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla	
	cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievo-	
	li per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'ogget-	
	to sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pub-	
	blici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecu-	
	zione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rappor-	
	to	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccoman-	
	data con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbi-	
	trali di cui all'articolo 35.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato ed eventual-	
	- 16 -	

	mente rivalutato ai sensi dei successivi articoli, la cui li-	
	quidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite	
	imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del	
	rapporto sociale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approva-	
	zione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale asse-	
	gnata al socio, può essere corrisposta in più rate, unitamente	
	agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque)	
	anni.	
	Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini	
	previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente	
	comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore	
	sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso	
	spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il	
	complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad	
	un quarto .	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-	
	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con	
	le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	- 17 -	

	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società	
	entro 6 mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Socie-	
	tà possono richiedere di subentrare nella partecipazione del	
	socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo ammi-	
	nistrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità	
	e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si	
	provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-	
	vranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto ope-	
	rativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio	
	d'amministrazione al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 16 - (Norme applicabili)	
	- 18 -	

	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.	
	Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori discipli-	
	nati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai	
	soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a pro-	
	posito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura	
	del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i	
	requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le con-	
	dizioni di trasferimento.	
	Art. 17 - (Imputazione a capitale sociale)	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una spe-	
	cifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.	
	A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fon-	
	do per il potenziamento aziendale costituito con i conferimen-	
	ti dei soci sovventori così come previsto dall'Art. 24 lettera	
	a, punto 3, del presente Statuto.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quo-	
	te nominative trasferibili del valore di Euro 25 (venticinque)	
	ciascuna.	
	I versamenti delle quote sottoscritte dai soci finanziatori da	
	liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al ven-	
	ticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte	
	- 19 -	

	restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.	
	Art.18 - (Trasferibilità dei titoli)	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le quote dei soci finanziatori posso-	
	no essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gra-	
	dimento dell'organo amministrativo.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le quote deve co-	
	municare all'organo amministrativo il proposto acquirente e	
	l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro 60	
	giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato	
	gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che in-	
	tende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà	
	ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il	
	socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.	
	In caso di trasferimento delle quote a soci cooperatori, si	
	applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'ar-	
	ticolo 2514 c.c.	
	Art. 19 - (Modalità di emissione e diritti amministrativi dei	
	soci finanziatori)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci finanziatori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la	
	quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emis-	
	sione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei	
	soci sulle quote emesse, ovvero l'autorizzazione agli ammini-	
	stratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con	
	- 20 -	

	quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in consi-	
	derazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lette-	
	re b) e c) dell'articolo 25141, che dovrà essere specificata	
	su proposta motivata degli amministratori.	
	Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti	
	il prezzo di emissione delle quote, in proporzione all'importo	
	delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 24 ad	
	esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero	
	amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle	
	quote stesse in deroga alle disposizioni generali contenute	
	nel presente statuto.	
	A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti	
	proporzionale al numero delle quote sottoscritte. Qualora sia-	
	no emesse quote ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 genna-	
	io 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tutta-	
	via essere attribuiti più di cinque voti.	
	Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità	
	di sottoscrittori di strumenti finanziari.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misu-	
	ra consentita, applicando un coefficiente correttivo determi-	
	nato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi at-	
	- 21 -	

	tribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che es-	
	si hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di alme-	
	no un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, non-	
	ché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperati-	
	va. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spet-	
	tanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assem-	
	blea di emissione delle quote destinate ai soci finanziatori	
	può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un nume-	
	ro maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore	
	ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	Art. 20- (Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziato-	
	ri)	
	Le quote dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripar-	
	tizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione	
	dell'assemblea di cui al precedente articolo 19.	
	Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto	
	anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le	
	quote dei soci cooperatori.	
	A favore dei soci sovventori il privilegio opera comunque nel	
	rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 4 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59.	
	- 22 -	

	La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci cooperato-	
	ri, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore	
	a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla	
	lettera a) dell'articolo 2514 c.c..	
	La delibera di emissione di cui al precedente articolo 19, può	
	stabilire in favore delle quote destinate ai soci finanziatori	
	l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva	
	divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale	
	conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei so-	
	ci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il	
	valore nominale complessivo delle quote dei soci operatori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le quote del socio	
	finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del ca-	
	pitale sociale, rispetto a quelle dei soci operatori, per il	
	loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore	
	delle quote si terrà conto sia del valore nominale, sia della	
	quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da	
	sovrapprezzo.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il di-	
	ritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia de-	
	corso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di	
	iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dal-	
	la legge, la deliberazione di emissione delle quote può esclu-	
	- 23 -	

	dere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo	
	maggiore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle	
	quote dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt.	
	2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente	
	al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad	
	esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.	
	Art. 21 - (Diritti di partecipazione alle assemblee)	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei	
	soci mediante votazioni separate.	
	Art.22 - (Strumenti finanziari di debito)	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli	
	di debito riservati ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettiva-	
	mente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo	
	111-octies delle d.a.t. del cod. civ.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quan-	
	to previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	- 24 -	

	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in	
	quanto compatibili con le successive disposizioni del presente	
	statuto.	
	TITOLO V	
	RISTORNI	
	Articolo 23 (Ristorni)	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci	
	cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabi-	
	lite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente	
	statuto e dal relativo apposito regolamento .	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regola-	
	mento.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a cia-	
	scun socio:	
	a) mediante erogazione diretta;	
	b) mediante aumento proporzionale della partecipazione al ca-	
	- 25 -	

	pitale sociale con l'emissione di nuove quote;	
	c) mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al pre-	
	cedente articolo 16).	
	Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può ratifi-	
	care lo stanziamento in bilancio dei trattamenti di cui ai pe-	
	riodi precedenti effettuati dagli amministratori.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 24 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, cia-	
	scuna del valore di 25 (venticinque);	
	2) dalle quote dei soci finanziatori, ciascuna del valore di	
	euro 25 (venticinque);	
	3) dalle quote dei soci sovventori, ciascuna del valore di eu-	
	ro 25 (venticinque), destinate al Fondo dedicato allo sviluppo	
	tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento azien-	
	dale di cui all'articolo 17 del presente statuto;	
	4) dalle quote dei soci finanziatori, ciascuna del valore di	
	euro 25 (venticinque), destinate alla realizzazione di pro-	
	grammi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento di cui	
	all'articolo 22;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'arti-	
	colo 26 e con il valore delle quote eventualmente non rimbor-	
	- 26 -	

	sate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci dece-	
	duti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori,	
	formate ai sensi dell'articolo 20;	
	f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite	
	delle azioni sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed	
	e), sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i so-	
	ci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto	
	del suo scioglimento.	
	La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a	
	specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli	
	articoli 2447 e ss. del codice civile.	
	Art. 25 -(Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	- 27 -	

	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualo-	
	ra ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'arti-	
	colo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede	
	di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella previ-	
	sta dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,	
	nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore all'interesse massimo	
	dei buoni fruttiferi postali aumentato di 2,5 punti o di quel-	
	la diversa misura prevista dalla legge tempo per tempo vigen-	
	te;	
	e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti	
	di amministrazione di cui al precedente articolo 16;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria.	
	TITOLO VII	
	- 28 -	

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 26- (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
 - 2) l'approvazione del bilancio sociale;
 - 3) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
 - 4) la nomina dell'organo di controllo;
 - 5) le modificazioni dell'atto costitutivo;
 - 6) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
 - 7) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - 8) l'approvazione dei regolamenti interni;
 - 9) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
- Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo

lo 2479-bis del codice civile.

Art. 27 -(Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea può effettuarsi mediante racco-
mandata A.R., mediante raccomandata a mano, mediante e-mail o
comunque con qualsiasi mezzo che possa provare l'avvenuto ri-
cevimento, da inviarsi almeno otto giorni prima dell'adunanza,
contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora del-
la prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata
in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-
semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti
o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pre-
senti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e
l'organo di controllo, se nominati. Tuttavia ciascuno degli
intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui
quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28 -(Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti
dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei
casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 27,

	per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	Art. 29 - (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 30 - (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha diritto ad un solo voto in assemblea; tutta-	
	via ai sensi del terzo comma dell'art. 2538 C.C., il socio	
	persona giuridica che abbia sottoscritto una quota superiore a	
	4.000 (quattromila) euro avrà diritto a due voti, quello che	
	abbia sottoscritto una quota superiore a 5.000 (cinquemila)	
	euro avrà diritto a tre voti, quello che abbia sottoscritto	
	una quota superiore a 7.000 (settemila) euro avrà diritto a	
	quattro voti, quello che abbia sottoscritto una quota superio-	
	re a 10.000 (diecimila) euro avrà diritto a cinque voti.	
	Tutte le norme del presente articolo e dei precedenti articoli	
	29 e 28 in cui si faccia riferimento a quorum e maggioranze	
	dovranno essere interpretate con riferimento ai voti come so-	
	pra effettivamente attribuiti a ciascun socio.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente sta-	
	tuto.	
	- 31 -	

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 -(Amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed, eventualmente, uno o più Vice Presidente.

	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo	
	e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli am-	
	ministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso	
	di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effet-	
	tivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza	
	dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la mag-	
	gioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei	
	voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato	
	dal presidente e dal segretario, il quale deve essere tra-	
	scritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-	
	nistrazione della cooperativa.	
	- 33 -	

	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai	
	poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incari-	
	chi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, dele-	
	gando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i li-	
	miti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in	
	materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.	
	Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia-	
	no la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristor-	
	no, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di	
	ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipa-	
	zione rilevante in altra società .	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono rife-	
	rire agli Amministratori e all'organo di controllo, se nomina-	
	to, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedi-	
	bile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo,	
	in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue controllate	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con	
	particolare riferimento alla sussistenza del requisito della	
	- 34 -	

	prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intra-	
	prendere per riacquistare il requisito stesso in caso di per-	
	dita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella	
	medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ra-	
	gioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione	
	di nuovi soci.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza	
	dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza anche dell'organo di controllo il ricorso alla de-	
	cisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal socio più di-	
	ligente.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se no-	
	minato. In presenza di amministratori investiti di particolari	
	cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo	
	- 35 -	

amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se
nominato.

Art. 33 - (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'artico-
lo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del
collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due
supplenti, o del Sindaco Unico, eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale, o Sindaco Unico è costituito da reviso-
ri contabili iscritti nel registro istituito presso il Mini-
stero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso

I sindaci, o Sindaco Unico, durano in carica tre anni e scadono
alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi-
lancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono
rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nomi-
nati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condi-
zioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con
decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere appro-
vata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, su-
bentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in
carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del
collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrati-

	vo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono in-	
	sieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della leg-	
	ge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta am-	
	ministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori no-	
	tizie, anche con riferimento a società controllate, sull'anda-	
	mento delle operazioni sociali o su determinati affari. Posso-	
	no scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle	
	società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e	
	controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed au-	
	siliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	
	2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare	
	agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a infor-	
	mazioni riservate.	
	Il collegio sindacale o il sindaco unico esercita anche il	
	controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguen-	
	- 37 -	

	ti del cod. civ.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione socia-	
	le per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussi-	
	stenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-	
	dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del	
	collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei pre-	
	senti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verba-	
	le i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del co-	
	mitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 34 -(clausola arbitrale)	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, com-	
	prese quelle relative alla validità delle delibere assemblea-	
	ri, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi	
	comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali,	
	dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conci-	
	liazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione	
	- 38 -	

	della Camera di Commercio di Perugia con gli effetti previsti	
	dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come	
	prevista nella presente clausola, entro 90 giorni dalla comu-	
	nicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti	
	concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato ri-	
	tuale secondo diritto in conformità del Regolamento della Ca-	
	mera Arbitrale della Camera di Commercio di Perugia che prov-	
	vederà alla nomina dell'arbitro. Le parti si impegnano a ri-	
	correre alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi proce-	
	dimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di concilia-	
	zione dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla comunicazione del-	
	la domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per	
	iscritto.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 35 (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomine-	
	rà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 36 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	- 39 -	

	26, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 37 - (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile	
	la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumenta-	
	to di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capita-	
	le sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	- 40 -	

42 di 43

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.
Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Assisi, li 2 gennaio 2023
Firmato digitalmente: Pettinacci Giulia Notaio